



COMUNE DI TUSA
Provincia di Messina

ORDINANZA N. 48 DEL 07-12-2016

Oggetto: Modifica ordinanza sindacale n° 47/2016 - conferimento rifiuti indifferenziati, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune di Tusa, presso l'impianto sito nel Comune di Motta S.Anastasia (CT) gestito dalla OIKOS S.p.A

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n° 47 del 02/12/2016 ad oggetto "Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani - affidamento servizio di raccolta e trasporto rsu-rd - reitera ordinanza sindacale n° 34/2016 - dal 02/12/2016 e sino al 31/01/2017" si è, tra l'altro, ordinato:

DI affidare alla ditta BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.S. con sede in Tusa c/da Santa Maria delle Palate, P.I. 03203010838, il servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune oltre la raccolta porta a porta, **incaricando la stessa di conferire** presso la discarica della Sicula Trasporti, sita in C.da Grotte San Giorgio, nel Comune di Catania, i rifiuti indifferenziati;

Visto il D.D.G. n° 1974 del 02/12/2016 con il quale il Comune di Tusa è stato autorizzato dalla Regione a conferire i rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) gestito dalla OIKOS S.p.A., nel rispetto dei limiti quantitativi fissati ed individuati presso l'impianto;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla modifica dell'ordinanza n° 47/2016, sostituendo nella stessa la discarica della Sicula Trasporti, sita in C.da Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, relativamente al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, con quella sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) gestito dalla OIKOS S.p.A, sede legale via Giuseppe Verdi 44/A - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT);

Richiamati gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013 recante modifiche alla L.R. 8 aprile 2010 n° 9 in materia integrata di rifiuti;

Visto il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. N° 5982 del 22/04/2016;

Viste l'ordinanze del Presidente della Regione n° 3/Rif, n° 4/Rif del 31/05/2016, n° 5/Rif del 07/06/2016 e la n 6/Rif del 30 giugno 2016;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n° 27 e 28/Rif del 01/12/2016

Visto il D.D.G. n° 1974 del 02/10/2016;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

Di modificare l'ordinanza sindacale n° 47/2016 incaricando la ditta BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.S. di conferire i rifiuti indifferenziati, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Tusa, presso l'impianto sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) gestito dalla OIKOS S.p.A, sede legale via Giuseppe Verdi 44/A - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT).

Di dare atto che, per quanto non modificato, rimane confermato il contenuto dell'ordinanza n° 47/2016.

La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;

L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Ordinanza che sarà notificata alla predetta ditta;


La presente ordinanza cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione della competente Autorità Regionale, dovessero cessare le condizioni di emergenza prima richiamate. Inoltre, il predetto servizio verrà a cessare, anticipatamente, a seguito dell'avvio operativo del Piano d'intervento per

l'organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti dell'ARO, approvato dal C.C. con atto n. 58 del 12.11.2014 e dal competente Ass.to regionale con D.D.G. n° 234 del 10/03/2015 e nel caso in cui sarà individuata la Ditta che risulterà aggiudicataria della gara di appalto che sarà espletata dall'UREGA; Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, a cura dell'ufficio di Segreteria, alle Ditte interessate (BARBERA SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.S.- OIKOS S.p.A, sede legale via Giuseppe Verdi 44/A - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT)) e a tutte le autorità competenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, ex art. 191 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, al Presidente della Regione, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, della Regione Sicilia, all'AUSL di Messina e alla Prefettura di Messina.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

Tusa, 07.12.2016



IL SINDACO
Avv. Angelo Tudisca